

	 SENTENZA n. 218/2024	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	Composta dai seguenti magistrati:	
	Gianpiero D’AliaPresidente	
	Sabrina FacciorussoPrimo Referendario, relatore	
	Guido TarantelliPrimo Referendario	
	SENTENZA	
	nel giudizio in materia di conto iscritto al n. 23503 del registro di segreteria, nei confronti dell’agente contabile Alessandro Paparo nato a Catanzaro il 25 Febbraio 1956, residente in Catanzaro via F. Crispi, C.F. PPRLSN56B25C352L, in qualità di Economo dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Torchia presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catanzaro via A. de Gasperi n. 48	
	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio	
	Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza del 9 luglio 2024 la relazione del Giudice relatore, dott.ssa Sabrina Facciorusso, uditi l’Avv. Antonio Torchia, e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fernando Gallone, che concludevano come da verbale di udienza	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa	
	FATTO	
	1. Con relazione di irregolarità n. 42/2023 del 13 aprile 2023 il Magistrato istruttore ha rimesso all’attenzione del Collegio il conto giudiziale n. 38632 reso dall’agente contabile Alessandro Paparo in qualità di Economo	

dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro per l'esercizio 2019.

La relazione riferiva che il conto è sottoscritto dall'agente contabile, vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario, e sprovvisto del provvedimento di parifica. A corredo del conto erano stati trasmessi i verbali delle verifiche di cassa effettuate dal Collegio dei Revisori e la Determinazione del Dirigente del Settore Ragioneria n° 827/2020 di approvazione del conto.

La relazione inoltre evidenziava che nell'esercizio in esame vi erano state due distinte gestioni: una denominata "Gestione cassa economale", l'altra denominata "Gestione spese straordinarie", desumendo dalla documentazione versata in atti che il prospetto depositato contemplasse esclusivamente la cd. gestione cassa economale.

L'Istruttore dava poi atto che con nota 1488 del 4 maggio 2022 era stata chiesta all'Ente la documentazione giustificativa della gestione, e che la Provincia di Catanzaro vi aveva dato riscontro con la nota prot. 12782 del 13 maggio 2022.

Tanto premesso, il Magistrato istruttore evidenziava in primo luogo l'irregolarità formale del conto, per la sua inidoneità a rappresentare la gestione, oltre che per l'assenza di un provvedimento di parifica.

Evidenziava poi una serie di irregolarità sostanziali: separazione della gestione ordinaria da quella straordinaria; improprio ricorso ad anticipazioni straordinarie; confusione tra controllore e controllato.

2. Si è costituito in giudizio il dott. Paparo, con il ministero dell'Avv. Antonio Torchia.

Preliminarmente la memoria difensiva ha fatto presente che il Dott. Alessandro Paparo è entrato in quiescenza in data 2 novembre 2022. Ha poi articolato le proprie difese, replicando alla relazione dell'Istruttore.

Ha quindi concluso per la regolarità del conto economale.

3. In esito all'udienza del 12 luglio 2023 è stata resa la **sentenza non definitiva n. 203/2023** con la quale il Collegio ha dichiarato la procedibilità del conto in oggetto, relativo alla gestione economale ordinaria, rimettendo gli atti al Magistrato Istruttore affinché completasse la revisione del conto e rinviando per il prosieguo all'udienza odierna.

4. In data 8 aprile 2024 è stata depositata la **relazione conclusiva dell'Istruttore**, il quale ha preliminarmente riferito che con nota prot. 502 del 13 febbraio 2024, si è chiesto all'agente contabile Alessandro Paparo – per il tramite dell'Avvocato Antonio Torchia – ed all'Amministrazione Provinciale di Catanzaro di depositare ulteriore documentazione giustificativa della gestione. Il riscontro alla richiesta istruttoria è pervenuto da parte dell'Avvocato Torchia con DAeD n. 48790 del 14 marzo 2024.

Il Magistrato Istruttore ha dunque potuto ricostruire la gestione e concludere nel senso che risultano ricevute anticipazioni ordinarie per un totale di € 79.000 ed effettuate spese per complessivi € 72.551,36.

Riferisce l'Istruttore che il servizio economale risulta disciplinato al Capo VI – articoli dal 115 al 125 – del Regolamento di contabilità armonizzata approvato con Delibera del Consiglio provinciale n° 96 del 23 ottobre 2017. Le disposizioni relative alle tipologie di spesa ammissibili ed alle modalità di effettuazione delle stesse sono gli artt. 120 e 122.

All'esito del primo esame, escluse le spese apparse comunque ammissibili a scarico, con la nota istruttoria prot. 502 del 13 febbraio 2024 si è ritenuto di dover svolgere ulteriori approfondimenti.

Riguardo alle spese **non apparse inquadrabili tra quelle da sostenersi per**

esigenze di funzionamento degli Uffici, tra le quali alcune con carenze nella

documentazione giustificativa, dopo aver svolto approfonditi accertamenti,

l'Istruttore ritiene che non siano scaricabili le seguenti spese:

data	buono	oggetto	fornitore	im- porto
26/8/2019 2^ anticipazione	38	pag. ric. n. 0250 del 09/08/2019 acquisto di n° 4 boccioni di acqua da 18 lt.	benny water coffee di pa- scoer' f. silve- stro	€ 48,00
		È stata riproposta la documentazione già agli atti (buono di pagamento e ricevuta fiscale) ciò non consente di riferire con certezza l'acquisto ad esigenze d'ufficio.		
8/7/2019 2^ anticipazione	25	pag. scontrino n.32 del 08.7.19 acquisto di aeratore più ricarica per il dott. Canino.	senese s.r.l. profumerie	€ 11,97
		È stata riproposta la documentazione già agli atti (richiesta – buono di pagamento – scontrino fiscale). La spesa non appare rientrante tra quelle da sostenersi per esigenze di funzionamento degli uffici.		
16/12/2019 3^ anticipazione	35	pag. ric. Fisc. n. 371 del 13.12.19 targa + astuccio	Ditta Premiazioni Minicelli di Vitaliano Minicelli	€ 50,00
		non è presente agli atti la richiesta di spesa utile ad individuarne la motivazione – agli atti il buono di pagamento e la ricevuta fiscale. La spesa non appare rientrante tra quelle da sostenersi per esigenze di funzionamento degli uffici		

Il totale di tali spese ammonta ad € 109,97.

L'Istruttore ha dunque concluso ribadendo l'irregolarità della gestione già san-

cito al punto 3.3 della Sentenza 203/2023 (confusione tra controllore e control-

lato nella predisposizione delle anticipazioni e dei rendiconti), concretizzatosi a

causa della predisposizione da parte dello stesso dott. Paparo di anticipazioni e

delle Determinazioni di approvazione dei rendiconti periodici.

Quanto alle spese causative di ammanco, ha ritenuto sicuramente addebitabili al

contabile le spese non urgenti/non individuabili/non identificabili pari a €

109,97.

5. All'udienza del 9 luglio 2024, data per letta con il consenso delle parti la

relazione del Giudice relatore dott.ssa Sabrina Facciorusso, il Presidente ha dato

la parola all'Avv. Torchia, il quale ha affermato che i rilievi del Giudice istruttore

non sarebbero sostanziali ma formali, che i pagamenti attenevano al funziona-

mento dell'ente e che l'agente contabile aveva sempre ricevuto l'ordine di paga-

mento e direttamente dagli uffici competenti.

Si è riportato alla memoria già depositata ed ha insistito nelle richieste rassegnate.

Il Pubblico Ministero, concludendo nell'interesse della legge e dell'erario ai sensi

dell'art. 148 comma 3° cgc, si è rimesso alla valutazione del Collegio, richiamando

la relazione del Magistrato Istruttore.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il conto in esame ha ad oggetto la gestione economale della Provincia di Catanzaro per l'esercizio finanziario 2019.

Nella sentenza non definitiva n. 203/2023, resa in esito alla precedente udienza,

si è rammentato come l'agente contabile economo rientri *de plano* nella nozione

generale di agente contabile desumibile dall'articolo 178 del Regio Decreto 23

maggio 1924, n. 827 (v. altresì art. 74 del R.D. n. 2440/1923), recante il “*Regola-*

mento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”.

Si è parimenti rammentato come il Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. n.

267/2000) contenga una serie di disposizioni che disciplinano la materia di eco-

nomato (art. 93, commi 1°, 2°, 3°, con riferimento alla responsabilità contabile;

art. 153, comma 7°, art. 191, comma 2°; artt. 223 e 224 riguardanti le verifiche di

cassa, ordinarie e straordinarie; l'art. 230, comma 4° che detta i criteri per la va-

lutazione dei beni del demanio e del patrimonio; l'art. 233, che concerne la resa

del conto degli agenti contabili interni) e che, per il resto, un ruolo centrale è assegnato al regolamento di economato o, in alternativa, al regolamento di contabilità.

2. Ora, il conto in esame presenta un primo, sicuro, profilo di irregolarità, già esaminato nella sentenza non definitiva n. 203/2023, consistente nella confusione tra controllore e controllato. La prima relazione di irregolarità, infatti, contestava che le anticipazioni ordinarie sarebbero state disposte ed approvate dallo stesso agente contabile; quelle straordinarie sarebbero sì state disposte dai Dirigenti di settore, ma presenterebbero, comunque, in diversi casi, la sottoscrizione a vario titolo (Responsabile del servizio – Funzionario delegato del Servizio finanziario) del medesimo dott. Paparo. I rendiconti periodici risultavano approvati talvolta in autonomia dallo stesso agente contabile, talvolta con la sua partecipazione. L'agente contabile, in quella sede, ebbe a giustificare tale circostanza in ragione della carenza di personale con funzioni direttive che ormai da anni affligge la Provincia di Catanzaro, e che non dovrebbe pertanto ridondare in una irregolarità della gestione.

Senonché, si ribadisce quanto già affermato nella sentenza non definitiva n. 203/2023, ossia che la carenza di organico dell'ente non costituisce valida giustificazione dell'irregolarità in esame. Il principio di alterità impone la diversità soggettiva tra controllato e controllore, in relazione ai controlli come a tutte le fasi che contraddistinguono la gestione, poiché la coincidenza tra controllore e controllato vanifica la finalità stessa delle verifiche sottese agli atti in esame.

Negli enti locali, di regola, tali funzioni di verifica e di controllo sono poste in capo al soggetto che riveste la qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, al quale competono funzioni estranee alla gestione dell'agente e finalizzate alla

verifica della regolarità delle procedure di spesa, oltre alla concordanza dei conti con le scritture dell'ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano il rimborso delle spese effettuate a carico del fondo economale. L'irrinunciabile esigenza di alterità tra soggetto controllore e soggetto controllato, che una costante giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, Sez. Piemonte n. 10/2008; Sez. Veneto n. 59/2014; Sez. Liguria n. 38/16; Sez. Umbria n. 77/2016; Sez. Sicilia n. 197/2020; Sez. Veneto n. 217/2018; Sez. Basilicata n. 46/20) afferma in relazione all'apposizione del visto di conformità e/o all'attività di parificazione del conto giudiziale, non è estranea neppure al sistema dei controlli interni di un ente, né al meccanismo della concessione delle anticipazioni, né a tutte quelle ipotesi in cui (non a caso) la legge e/o il regolamento dell'ente prevedono che un determinato atto sia posto in essere da un soggetto diverso dall'agente contabile.

Come cennato *supra*, il profilo di criticità rilevato non può essere superato nemmeno in ragione del ridotto organico dell'Ente. Ne deriva che, qualora l'agente contabile sia l'unico dipendente in forza al servizio finanziario (se non addirittura l'unico dipendente amministrativo dell'ente locale) la competenza a erogare l'anticipazione e/o compiere l'atto di controllo/verifica latamente inteso, va intestata al Segretario Comunale - in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del Testo Unico degli Enti Locali- o comunque, in via residuale, al Sindaco (quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune *ex art. 50 TUEL*), fatto ovviamente salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall'ente locale interessato nell'ambito della propria sfera di autonomia (per analoghi principi in ipotesi di coincidenza tra agente contabile e soggetto che ha parificato il conto cfr. Sez. Giur. Veneto, sent. n. 204/2022; sez. Piemonte n.

10/08; Sez. Veneto n. 59/2014; Sez. Liguria n. 38/16; Sez. Umbria n. 77/2016;

Sez. Sicilia n. 217/2017; Sez. Veneto n. 217/2018; Sez. Basilicata n. 197/20).

Questa circostanza rappresenta pertanto un indubbio profilo di irregolarità della gestione, anche a prescindere da eventuali ammanchi.

3. Un secondo profilo di irregolarità della gestione in esame deriva poi dall'esistenza di **spese** non giustificabili e, pertanto, **non ammissibili a discarico**.

In adesione alla proposta del Magistrato Istruttore, infatti si ritiene doversi addebitare al Paparo **le spese che l'istruttore ha individuato come non urgenti/non individuabili/non identificabili, pari a un totale € 109,97** (buoni nn. 38, 25 e 35), sicuramente non giustificabili per le ragioni analiticamente indicate dall'Istruttore nella relativa tabella, *supra* riportata.

5. Pertanto, e conclusivamente, a seguito dell'esame del conto e del complesso della documentazione acquisita, in adesione alla proposta del Magistrato Istruttore, il Collegio dichiara l'irregolarità del conto e condanna l'agente contabile Alessandro Paparo, economo Provincia di Catanzaro per l'esercizio 2019, alla refusione dell'importo complessivo di € **€ 109,97** a titolo di ammanco, a beneficio dell'Ente, avuto riguardo alle specifiche poste come *supra* dettagliatamente specificate.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Pertanto, devono essere addebitate all'agente contabile, e si liquidano come da nota segretariale a margine.

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria - definitivamente pronunciando relativamente al giudizio di conto in esame

- dichiara irregolare il conto

- condanna l'agente contabile al pagamento di € **#109,97#**

